

Sci fuori pista e sci alpinismo: tra prevenzione e divieti

Il titolo stesso di questa mia breve relazione ne rivela chiaramente la stretta attinenza al fenomeno della caduta delle valanghe. Ciò spiega l'accostamento di due attività sportive, quali sono lo sci-alpinismo e lo sci fuori pista, che pur diverse hanno un dato in comune: l'esposizione di chi le pratica (e non solo) ai rischi derivanti dal distacco di masse nevose.

Da un punto di vista legale sono rilevanti, come vedremo, sia il distacco spontaneo, quale evento naturale, nel quale, tra le molte variabili, sono la conformazione del terreno e le condizioni meteorologiche a giocare un ruolo prevalente, quanto e soprattutto il distacco provocato da fatto dell'uomo.

Il distacco provocato è fenomeno in continua crescita, legato alla forte e costante espansione, registrata in tutto l'arco alpino, della pratica dello sci-alpinismo e dello sci fuori-pista, esercitato con lo sci tradizionale o con lo snow-board, attrezzo questo, che per la forte incisione che produce sul manto nevoso, si rivela quantomai pericoloso.

Fortunatamente l'aumento numerico del distacco di valanghe è in certa misura compensato dalla diminuzione costante delle precipitazioni nevose, il che spesso ne attenua le conseguenze.

Nel distacco provocato possono venire in rilievo, nel diritto penale italiano, i reati di valanga dolosa, ossia provocata intenzionalmente (non ce ne occupiamo minimamente) e di valanga colposa. Ne tratta il nostro codice penale, rispettivamente, all'art. 426 (che prevede una pena detentiva da cinque a dodici anni) e all'art. 449 che fissa la pena fra il minimo di un anno e un massimo di cinque di reclusione.

Il reato di valanga è collocato tra i "**reati contro la pubblica incolumità**" e tali sono quelli che espongono a pericolo la vita e l'integrità fisica di un **numero indeterminato di persone**. Da ciò scaturisce che a questi fini per valanga non si intende ogni e qualsiasi distacco di massa nevosa, ma solo quello che sia di ragguardevoli proporzioni (per

quantità di neve, per estensione del fronte, per velocità di caduta e quindi per forza distruttiva) e che soprattutto costituisca una minaccia appunto per la pubblica incolumità, con messa in pericolo di vie di comunicazione, centri abitati, od anche piste di sci aperte al pubblico e quindi in ogni caso di un gran numero di persone. Trattandosi di un “reato di pericolo”, la norma non richiede che la valanga provochi morti e feriti o distruzione di cose, essendo sufficiente che si determini appunto una situazione di pericolo del genere, intesa **non già come pura possibilità** di conseguenze disastrose, ma come **probabilità** che queste abbiano a verificarsi.

Per esemplificare, il distacco colposo di una valanga di enormi proporzioni, ma in zona assolutamente isolata e apprezzabilmente lontana da centri abitati, strade o piste di sci, non costituirà il reato in esame, ma una valanga delle stesse proporzioni che si arresti provvidenzialmente a distanza estremamente ravvicinata a un centro abitato, pur senza causare alcun danno a persone e cose, esporrà chi l’ha causata a responsabilità per il reato in esame.

Va detto che sono estremamente rari in Italia i procedimenti penali per il reato di valanga. Ricordo, tra gli altri, il caso “Kaserer” dell’anno 2001 che suscitò notevole scalpore per l’arresto del protagonista a seguito di una valanga provocata in Val Senales e finita su una pista di sci (fortunatamente senza conseguenze per le persone) e una sentenza del Tribunale di Sondrio dell’anno 2005 (poi parzialmente riformata in sede di appello) con la quale il responsabile del distacco di una valanga che aveva travolto un gruppo di dodici sci-alpinisti (tre dei quali deceduti), venne condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Sussista o meno il reato in questione, se il distacco di una massa nevosa, si ripete provocato colposamente, cagiona danni a persone (lesioni o addirittura la morte) potranno pur sempre venire in rilievo i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ma in questo caso, a differenza dall’ipotesi sopra esaminata, restano assolutamente irrilevanti le

proporzioni e la forza distruttiva della valanga. I reati di omicidio e di lesioni costituiscono infatti tipici “reati di danno” e non di pericolo.

Abbiamo preso brevemente in esame sin qui i casi in cui il distacco di una valanga determini una situazione di pericolo per la pubblica incolumità o provochi danni a “terzi”, ossia in nessun rapporto con il soggetto che con la propria condotta l’abbia provocata. Ma assai di frequente, e mi riferisco ovviamente alle **escursioni di gruppo guidate** di sci-alpinismo o di sci fuoripista, sono i componenti stessi del gruppo a rimanere coinvolti nella valanga, con conseguenze più o meno gravi.

Si parla di “**accompagnamento qualificato**” quando la responsabilità del gruppo viene assunta da persona in possesso di una specifica abilitazione professionale (guida alpina, istruttore di sci-alpinismo, maestro di sci). Tale soggetto è gravato, nell’ambito di un vero e proprio rapporto contrattuale, dal dovere di custodia, vigilanza e di protezione delle persone che gli sono affidate e su di lui incombe la responsabilità dell’incidente, sempre che si accerti che egli abbia agito con negligenza, imperizia o imprudenza, da valutarsi in rapporto ad uno standard medio esigibile da un professionista qualificato. Ma va anche ricordato che se durante l’escursione insorgono in modo imprevedibile situazioni di speciale difficoltà, l’accompagnatore risponderà solo per colpa grave.

Ben più delicati problemi giuridici presenta il cosiddetto “**accompagnamento non qualificato**”, ossia ad opera di persona non provvista di alcuna specifica abilitazione professionale, senza diritto a compenso e quindi al di fuori di un rapporto contrattuale, ma che assuma solo di fatto il ruolo di accompagnatore.

Il primo presupposto di tale situazione è che vi sia un sensibile divario di capacità ed esperienza fra accompagnatore e accompagnato. Ciò comporta l’assunzione di un ruolo sovraordinato da parte dell’accompagnatore, il che genera un vero e proprio affidamento nell’accompagnato. Ma perché da tale affidamento derivi anche un dovere di custodia e di

protezione occorre che tra le parti intervenga un vero e proprio accordo, se non proprio esplicito, quantomeno desumibile da fatti assolutamente concludenti.

La giurisprudenza italiana si è occupata spesso di tale fenomeno, assai frequente nella pratica degli sport di montagna.

La miglior difesa dal pericolo di caduta di valanghe è costituito ovviamente dalla prevenzione. Prescindo, in questo mio intervento che è giuridico e non tecnico, dal trattare delle opere strutturali di difesa erette in zone esposte, per la stessa conformazione del terreno, al pericolo del distacco spontaneo delle valanghe, o dall'abbattimento artificiale delle masse instabili, per soffermarmi piuttosto sulla rete informativa accessibile agli utenti, alla quale è doveroso fare riferimento per stabilire di volta in volta se e in che misura fosse prevedibile il distacco di masse nevose, il che è di estrema importanza per accertare eventuali responsabilità o all'opposto per ritenere che l'evento sia stato frutto di caso fortuito o di forza maggiore.

Saprete certamente che nell'anno 1993 i servizi valanghe dell'arco alpino hanno concordato una scala unificata del pericolo di valanghe articolata in 5 gradi (debole, moderato, marcato, forte e molto forte). Tale scala è stata recepita da allora in tutti i Paesi europei e a partire dall'inverno 1996/1997 anche nel Nord America.

L'unificazione della scala di pericolo è della massima importanza, anche sotto il profilo strettamente giuridico, in quanto lo sci-alpinismo è sport ad alta mobilità che non conosce frontiere e vede molti praticanti spostarsi da una nazione all'altra. E' essenziale pertanto disporre di un unico metro di valutazione.

La rete informativa dei bollettini valanghe è ormai dovunque molto estesa e quel che più conta comodamente accessibile, anche grazie alle nuove tecnologie. I canali più diffusi sono il servizio informativo telefonico e self fax, internet, emittenti televisive e radiofoniche locali, servizi televideo.

Come sopra già anticipato, i dati forniti dai servizi prevenzione valanghe sono quantomai utili per stabilire se il distacco di masse nevose siano o meno prevedibile. E quindi deve ritenersi grave negligenza il non attingere, prima di un'escursione di sci-alpinismo, a tale preziosa fonte di informazione. Dovrà invece qualificarsi come imprudente il comportamento di chi, avvertita la situazione di pericolo, prosegua l'escursione invece di interromperla. Di imperizia può farsi parola allorché, ad esempio, i componenti di un gruppo affrontino simultaneamente anziché singolarmente l'attraversamento di un pendio esposto, anziché singolarmente.

Va peraltro osservato che, riferendosi i dati forniti dal servizio prevenzione valanghe per lo più ad aree e comprensori di norma estremamente vasti, mentre la causa e la prevedibilità del distacco vanno verificate nel caso concreto e quindi in relazione all'area specifica interessata dall'evento, **resta decisivo, ai fini di una valutazione di responsabilità, un accertamento peritale, i cui risultati sono tanto più affidabili quanto più tempestiva è stata l'indagine, da compiersi comunque entro uno o due giorni** e ciò per evitare la dispersione degli elementi di giudizio.

Un doveroso cenno merita poi un sistema di prevenzione quantomai radicale, che è quello dei divieti, che negli ultimi anni hanno suscitato in Italia polemiche a non finire, grande interesse da parte dei mezzi di informazione, a volte anche con seguito giudiziario. Cito, al riguardo, un'ordinanza dell'anno 2003 di un Sindaco della Provincia di Belluno (Agordo), che vietò la pratica dello sci-alpinismo e del fuoripista in zone appositamente segnalate. L'accompagnatore di un gruppo di escursionisti fu per questo sanzionato, ma il Collegio delle Guide alpine fece opposizione ed il giudice accolse il ricorso, osservando che i cartelli indicatori esposti "**stop-pericolo di valanghe**" non esprimevano in realtà alcun divieto, ma semplicemente un'indicazione di potenziale pericolo.

Nell'anno 2004, a seguito di abbondanti precipitazioni nel Trentino, diversi sindaci emisero varie ordinanze del genere; in particolare, il Sindaco della città di Trento dispose il divieto generalizzato per tutto il territorio comunale al di sopra della quota di 1.300 metri.

Personalmente ritengo che simili divieti possano legittimamente essere adottati dall'Autorità, ma solo a tutela della pubblica incolumità e quindi riguardare unicamente le zone concretamente esposte a pericolo, come centri abitati e vie di comunicazione (strade e ferrovie). Resterebbe comunque aperto il problema della conoscibilità tali ordinanze, apparendo impossibile apporre una specifica segnaletica su tutte le aree interessate.

Lo sci fuori-pista ha in comune con lo sci-alpinismo il solo fatto che la discesa avviene su terreno libero e se ne distingue perchè per la risalita dei pendii innevati i praticanti utilizzano gli impianti che servono le piste.

A tale pratica l'ordinamento italiano delle piste di sci (legge 24 dicembre 2003, n. 363) dedica un'unica disposizione (l'art. 17 comma 1°), stabilendo che “ **il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi**”.

La norma è assolutamente ineccepibile e scontata, in quanto il dovere di messa in sicurezza delle piste e di protezione degli utenti imposto al gestore (sul punto si richiama l'art. 3 della legge citata, che prescrive l'eliminazione o la protezione di ostacoli o comunque la segnalazione delle situazioni di pericolo) è circoscritto alla sola “area sciabile”. Al di fuori di questa vale infatti di norma il principio dell'autoresponsabilità (Eigenverantwortung).

Tuttavia, sull'argomento qualche precisazione è assolutamente necessaria. Per area sciabile non si intende solo la pista come tale delimitata, ma anche una fascia laterale esterna e prossima ad essa, dovendosi sempre mettere in conto la possibilità che lo sciatore fuoriesca dalla pista (ad esempio per una caduta). Di qui l'obbligo per il gestore di

eliminare, proteggere o segnalare i pericoli “atipici” che si trovano nelle immediate adiacenze della pista e dunque all'esterno del margine; ad esempio, scarpate con forte pendenza, blocchi di cemento, spuntoni di metallo, crepacci (se la pista si snoda su un ghiacciaio) e simili. Diviene pertanto essenziale che il margine laterale della pista sia sempre adeguatamente segnalato, così da mettere lo sciatore, in qualsiasi situazione meteorologica (e quindi anche in presenza di nebbia o di forti precipitazioni nevose), in condizione di percepire con certezza se si trova in area protetta o su **terreno libero** non soggetto all'obbligo di protezione. Altrettanto è a dirsi per i raccordi tra una pista e l'altra.

L'obbligo di protezione della pista, del quale è gravato il gestore, riguarda ovviamente anche il pericolo della caduta di valanghe che possa interessare l'area sciabile, tanto per distacco spontaneo che provocato. Fermo restando il fatto che le piste di sci dovrebbero essere posizionate in zone assolutamente al riparo da eventi valanghivi, può nondimeno accadere che per circostanze meteo eccezionali talune piste possano essere esposte a tale pericolo. In tali casi, si rende necessaria la chiusura temporanea dell'area sciabile, o in alternativa la sua messa in sicurezza tramite il distacco artificiale delle masse nevose.

Segnalo che da diversi anni il Governo del Tirolo, d'intesa con l'associazione degli impiantisti e con il servizio prevenzione valanghe, ha disposto che i gestori avvertano del pericolo acuto di caduta di valanghe in terreno libero, a partire dalla scala 4, mediante appositi dispositivi luminosi. Pur non trattandosi di un obbligo giuridico, ma di un semplice suggerimento di sicurezza, la mancata attivazione del segnale può nondimeno esporre a responsabilità il gestore.

Chiudo questo mio intervento accennando brevemente a due questioni.

Attiene in qualche modo alla prevenzione, sia pure in modo indiretto, l'uso di strumenti di ricerca delle persone travolte da valanghe. A questo riguardo, segnalo che la legge italiana (art. 17 comma 2° della legge n. 363/2003) dispone che “i soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni climatiche e della neve, sussistano

evidenti rischi di valanghe, di appositi strumenti elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso". L'inosservanza della disposizione comporta una sanzione amministrativa compresa fra i 20 e i 250 euro.

La norma, a mio parere, è doppiamente errata. Da un lato, infatti, in presenza di un elevato rischio di valanghe la pratica dello sci-alpinismo dovrebbe al limite essere vietata; in secondo luogo, l'attuale formulazione rischia di produrre un effetto contrario allo scopo perseguito, in quanto sembra suggerire che l'uso dell' Arva renderebbe sicura la pratica dello sci-alpinismo anche in caso di rischio di distacco valanghe.

Il legislatore italiano sembra essersi reso conto dell'errore commesso, essendo stato predisposto, ma non ancora approvato, un disegno di legge che (giustamente) prevede per gli sci-alpinisti l'uso dell'Arva in qualsiasi situazione e che elimina comunque ogni tipo di sanzione.

Bormio, 28 novembre 2009.-

Dott. Carlo Bruccoleri